



Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia

## SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

**Catania, Via Cave di Villarà n.2 – Lavori di adeguamento antincendio di due archivi ubicati nello stabile di proprietà INPS**

L'anno ..... giorno .. del mese di ..... negli uffici dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – denominato in breve I.N.P.S., nella sede della Direzione Regionale Sicilia in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5 sono presenti:

- da una parte: l'I.N.P.S. (C.F. .... - P.I .....), rappresentato da ..... nat. ....a.....il.....nella sua qualità di ....., nominato con ....., domiciliato per la carica ..... che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante

E

- dall'altra parte: l'Impresa ....., con sede a ....., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... al n. ...., come attestato con certificato del .....; codice fiscale ..... - partita IVA n.....; posizione INPS .....; posizione INAIL ..... posizione Cassa Edile ....., rappresentata per il presente atto dal Sig. ....., nato a ..... Il ....., quale Legale Rappresentante

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese)

Capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo .....costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa.....con sede in.....via.....con domicilio presso.....codice fiscale.....e partita IVA.....

2- impresa.....con sede in.....via.....con domicilio presso.....codice fiscale.....e partita IVA.....

2- impresa.....con sede in.....via.....con domicilio presso.....codice fiscale.....e partita IVA.....

Nonché l'impresa.....con sede in.....via.....presso.....codice fiscale.....e partita IVA....., cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Le parti, nel contesto del presente contratto, saranno rispettivamente indicati più brevemente con le parole "Istituto" e "Ditta".

## Premesso che

- con determinazione a contrarre n 336 del 16/11/2015, questo Istituto ha autorizzato, ai sensi degli artt.53 comma 2, lett. a) e comma 4, 55 comma 5 e 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l'indizione di una gara a procedura aperta per l'esecuzione di lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali di proprietà dell'Istituto da adibire ad uso archivio- Stabile di via delle Cave di Villarà n.2 - Catania per un importo a base d'asta pari ad €. .... (euro ...../.....) IVA ed oneri per la sicurezza pari ad €. .... (euro ...../.....) esclusi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- con verbale n. ... del .... la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- con la determinazione n. .... del .../.../..... l'Istituto ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta ..... , codice fiscale ..... - partita IVA n. .... - con sede legale a .....
- la predetta aggiudicazione ai sensi dell'art.79, co. 5 lett. a) del Codice è stata comunicata ai soggetti interessati;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n.445/2000 ) datata .../.../..... il titolare e legale rappresentante della Ditta appaltatrice sig. .... nato a ..... il .../.../..... ha dichiarato ..... di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n.159 ;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è divenuta efficace con determinazione n. ....del .../.../.....;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art.79 del Codice,
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni,
- che in data .... è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 3 – del D.P.R. n. 207/2010;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ARTICOLO 1** **Oggetto dell'appalto**

L'Istituto affida in appalto alla Ditta, che dichiara di controllare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori da eseguirsi a " **stabile di proprietà dell'Istituto ubicato a Catania, Via Cave di Villarà n.2 – adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali da adibire ad uso archivio** ".  
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 2** **Documenti che fanno parte del contratto**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, i documenti pubblicati sul sito istituzionale, il capitolato speciale d'appalto,, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. Disciplinare di gara

### **ARTICOLO 3**

#### ***Osservanza del Regolamento, del Capitolato Generale d'Appalto, di leggi e di norme***

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto allo stesso allegato, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- del Codice civile ed in particolare del Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677;
- del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.;
- del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145;
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- della Legge 26 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili;

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle ASP;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.-U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del presente contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, che, depositato agli atti dell'Istituto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, da parte della Ditta equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza dello stesso e di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

### **ARTICOLO 4**

#### ***Descrizione dei lavori***

L'obiettivo principale dell'intervento in oggetto consiste nell'adeguamento dei locali di proprietà dell'Istituto alle norme di prevenzione incendi per essere utilizzato come archivio di materiale cartaceo.

I detti locali per essere adeguati al fine dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per l'attività sopra citata, necessitano di interventi di protezione passiva ed attiva e, quindi, di interventi di natura sia edile (protezione REI 120 strutture) che impiantistica (impianti di rilevazione incendi, spegnimento manuale ed automatico, impianto elettrico ed illuminazione conforme al DM 37/08).

Ai fini dell'esatta individuazione dei lavori oggetto del presente contratto, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento al progetto esecutivo che la Ditta dichiara di conoscere perfettamente in quanto posto a base di gara.

### **ARTICOLO 5**

#### ***Ammontare dell'appalto***

L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto viene determinato in € ..... netto al quale va aggiunto sia il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € ..... sia la quota I.V.A. secondo le vigenti disposizioni ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente a 'corpo' ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; l'importo complessivo dei relativi lavori resta fissa ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

**ARTICOLO 6**  
**Regime I.V.A.**

Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 è soggetto ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate l'Istituto comunicherà alla Ditta la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione delle fatture.

**ARTICOLO 7**  
**Adempimenti antimafia**

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, acquisita agli atti e consistente ..... ed attestante l'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n. 159 ..... che si allega al presente contratto.

Resta fermo che, in caso di divergenza tra quanto autocertificato e il contenuto della certificazione prefettizia, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto oltre a tutte le altre conseguenze previste dalla vigente normativa.

**ARTICOLO 8**  
**Variazioni alle opere progettate**

Ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento n.207/10, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva della Ditta e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo della Ditta di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Istituto si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e la Ditta è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 161, comma 6 e 163 del Regolamento n.207/10 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico alla Ditta è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

## TITOLO II RAPPORTO TRA LE PARTI

### ARTICOLO 9

#### ***Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe***

La consegna dei lavori alla Ditta verrà effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 153, 154 e 155 del Regolamento n.207/10.

I lavori verranno consegnati entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

La Ditta dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **160 giorni naturali e continui** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In genere la Ditta avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Istituto; è tuttavia tenuta al rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 8 del progetto. L'Istituto si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che la Ditta possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Eventuali ritardi nella consegna dell'opera saranno trattati secondo le previsioni del capitolato speciale dei lavori al presente allegato.

Il certificato di ultimazione verrà redatto dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, su richiesta dell'impresa appaltatrice.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all'appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal DPR 207/2010 e dal DM 145/00.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D.M. LL.PP. n. 145/00, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il Direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

**ARTICOLO 10**  
**Penale per ritardi**

La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, sarà di 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si procederà, ai sensi dell'articolo 145 del Regolamento n.207/10. Qualora sia prevista una esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta della Ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Ditta stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Istituto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta.

**ARTICOLO 11**  
**Oneri obblighi e responsabilità della Ditta**

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto n.145/2000 ed agli altri obblighi indicati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi seguenti:

Prima dell'inizio dei lavori

1. Consegnare al RUP ed in copia al D.L. il P.S.S. dal quale siano immediatamente rilevabili i nominativi del Direttore tecnico di Cantiere, del Capo Cantiere, del Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e protezione (RSPP), degli Addetti alla gestione delle emergenze ed alla lotta antincendio per lo specifico cantiere.

Durante i lavori ed a fine lavori

1. Lo smacchiamento generale ove necessario della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi e di siepi compresa l'estirpazione delle ceppaie;
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
3. L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
5. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri;
6. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Testo Unico 15 giugno 1959, n.393 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959;

7. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Istituto, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
8. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese della Ditta), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell'Istituto, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Istituto intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Istituto, la Ditta non potrà pretendere compensi di sorta;
9. Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione ed la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Istituto garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo della Ditta;
10. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
11. La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Istituto o di altre Ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
12. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sulla Ditta, restandone sollevata sia l'Istituto che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;
13. La costruzione di locali e servizi quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori;
14. La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda le richieste della Direzione dei lavori stessa, nonché la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori;
15. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
16. La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di  $m$  1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero per i Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n.1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all'iscrizione delle stesse all'albo nazionale dei costruttori o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente. Per la mancanza od il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata alla Ditta una multa di € 60,00 ed una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione e l'importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza;
17. La comunicazione alla Direzione dei lavori, settimanalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
  - numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascun giorno della settimana;
  - lavoro eseguito nella settimana;
  - giorni della settimana in cui non si è lavorato e cause relative.Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla settimana e per ogni giorno di ritardo potrà essere applicata una penale giornaliera fino a € 5,00, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per le irregolarità di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali;

18. Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;
19. Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;
20. L'assunzione, ove la Ditta non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale Direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del Direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
21. La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori;
22. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e della Ditta nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
23. L'esecuzione delle prove di carico che vengano ordinate dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore su pali di fondazione, travi, solai, balconi, sbalzi, rampe, ecc. con l'apprestamento dei materiali, dei mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quant'altro occorrente per l'esecuzione di tali prove;
24. La redazione dei calcoli statici relativi alle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva nel rispetto della Legge n.1086/1971 e della Legge n.64/1974 e la presentazione all'Ufficio del Genio Civile, prima dell'inizio dei lavori, degli elaborati di rito, fermo restando che l'approvazione dei calcoli strutturali da parte della Direzione dei lavori non solleva la Ditta, il Progettista ed il Direttore di cantiere, ciascuno per le proprie competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
25. Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato *cm* 18 x 24, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato d'avanzamento;
26. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Istituto;
27. Gli adempimenti e le spese connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni sollevando sia l'Istituto sia la Direzione dei lavori da ogni adempimento e responsabilità;
28. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che la Ditta abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
29. Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, entro un mese dal verbale di ultimazione;
30. Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;
31. Le spese e gli onorari per i collaudi tecnici ordinati dall'Istituto e/o dalla Direzione dei lavori sia per le strutture che per gli impianti;
32. La predisposizione del piano operativo di sicurezza; il piano dovrà essere trasmesso all'Istituto ed al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

## **ARTICOLO 12** **Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del DPR 207/2010.



**ARTICOLO 13**  
***Invariabilità del corrispettivo***

Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 e ss. Dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.  
Al contratto si applica il prezzo chiuso.

**ARTICOLO 14**  
***Pagamenti in acconto***

La Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ai sensi degli artt. 141 e 143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. secondo le percentuali applicate sul prezzo "a corpo" definitivo risultante dalla lettera di aggiudicazione sulla scorta delle modalità stabilite dall'art. 11 (pagamenti in acconto e a saldo) del capitolato speciale d'appalto.

Prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia della Ditta e, per suo tramite, quello dei subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal Direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base ai rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

La Ditta non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che la Ditta stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

**ARTICOLO 15**  
***Conto finale***

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

**ARTICOLO 16**  
***Ritardo nei pagamenti***

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all'articolo 144 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10

**ARTICOLO 17**  
**Pagamenti a saldo**

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso la Ditta non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

**ARTICOLO 18**  
**Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n.136, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della l.136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Ditta è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati..

In relazione a quanto sopra, la Ditta ..... ha comunicato i seguenti dati .....

- ..... dedicato ai pagamenti del presente contratto d'appalto identificato dal codice IBAN:  
.....
- Persona autorizzata: .....

**ARTICOLO 19**  
**Nuovi prezzi**

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione è disciplinata dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

**ARTICOLO 20**  
**Collaudo**

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con analoghe modalità a quelle delle riserve previste dall'art. 165 del D.P.R. 554/99. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:

- i verbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1 e 2 del D Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell'Art. 123 (cauzione definitiva) del D.P.R.207/10..

Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione dell'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell'appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'appaltatore.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

## **Articolo 21** **Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 136 del codice, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
  - b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;
  - d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
  - f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 151 del DPR 207/10 e dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08;
  - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - k) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;
  - l) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
- L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

## **Articolo 22** **Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Nel caso non si raggiungesse la transazione o l'accordo bonario tra le parti di cui agli artt. 239 - 240 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante farà ricorso all'autorità giudiziaria del foro di Palermo.

In nessun caso l'impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

## **TITOLO III**

### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **ARTICOLO 23**

#### ***Trattamento e tutela dei lavoratori***

La Ditta si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; la Ditta è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta è responsabile in solido, nei confronti dell'Istituto, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

La Ditta è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55, all'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55 ed all'articolo 131 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, richiederà il DURC attestante l'assolvimento, da parte della Ditta, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Istituto comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se la Ditta trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Istituto a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità della Ditta.

L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal capitolato speciale d'appalto nonché:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 81/08 che l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;
- b) il piano di sicurezza e coordinamento (DVRI) e le eventuali proposte integrative dello stesso, quando previsto ovvero il piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.), del quale assume ogni onere e obbligo e che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente contratto perché ne faccia parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ARTICOLO 24**

##### ***Subappalto***

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto di alcuna opera affidata con il presente contratto.

#### **ARTICOLO 25**

##### ***Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva***

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante ..... in data .....

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto

#### **ARTICOLO 26**

##### ***Responsabilità verso terzi ed assicurazione***

Ai sensi dell'articolo 129 artt. 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/10, l'appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.

A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato assicurazioni che tengono indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- a) sia per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, con ..... per un massimale di Euro .....
- b) sia per la responsabilità civile verso terzi, con polizza numero ..... per un massimale di Euro 5.000.000,00.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle polizze in occasione dei SAL.

L'appaltatore inoltre si obbliga a stipulare, ai sensi dell'art. 125 comma 3 del DPR 207/10, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza assicurativa che tenga indenne l'I.N.P.S. - Direzione Regionale Sicilia- da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, della durata di 24 (ventiquattro) mesi e per un importo stimato forfetariamente pari al 50% di quello finale dei lavori. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle due polizze indicate al presente articolo.

**ARTICOLO 27**  
**Spese di contratto ed accessorie**

Sono a carico della Ditta:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

**ARTICOLO 28**  
**Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto il titolare della Ditta  
.....

**ARTICOLO 29**  
**Efficacia del contratto**

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo dopo la presa d'atto dell'approvazione.

Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in quadruplica copia.

Palermo,

**L'Impresa**

**I.N.P.S. Direzione Regionale Sicilia**